Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 76° — **Roma - Mercoledì, 27 febbraio 1935 - Anno XIII** — **Numero 49**

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1935

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 3 gennaio 1935-XIII, n. 91.
Determinazione del numero delle onorificenze degli Ordini dei S.S. Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia, che potranno conferirsi nell'anno 1935 su proposta ministeriale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
E DELL'ORDINE DEI S.S. MAURIZIO E LAZZARO
GENERALE GRAN MASTRO

Veduti i Nostri Magistrali decreti del 30 dicembre 1929-VIII, nn. 2245 e 2246;
Sentito il Capo del Governo, Primo Ministro, ed il Nostro Primo Segretario per il Gran Magistero dell'Ordine dei S.S. Maurizio e Lazzaro, Cancelliere dell'Ordine della Corona d'Italia;
Di Nostro Moto Proprio, ed in virtù della Nostra Regia Prerogativa ed Autorità Magistrale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il numero delle onorificenze che potranno conferirsi nell'anno 1935 nelle cinque classi degli Ordini cavallereschi dei S.S. Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia sarà il seguente:

Ordine dei S.S. Maurizio e Lazzaro.

Cavalieri di gran croce . Otto.
Grand'ufficiali . . . . Quarantuno.
Commendatori . . . . Centotrentasei.
Ufficiali . . . . . . Trecentoventicinque.
Cavalieri . . . . . . Ottocentosessantacinque.

Ordine della Corona d'Italia.

Cavalieri di gran croce . Ventisei.
Grand'ufficiali . . . . Duecentoquattro.
Commendatori . . . . Milletrecentosette.
Ufficiali . . . . . . Duemilatrecentocinquantacinque.
Cavalieri . . . . . . Ottomilatrecentotrenta.

La ripartizione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed i vari Ministeri del numero delle onorificenze stabilito dal presente decreto, sarà fissato con provvedimento del Capo del Governo Primo Ministro, come prescrive l'art. 6 dei Nostri Magistrali decreti del 30 dicembre 1929-VIII, nn. 2245 e 2246.

Art. 2.

Non sono comprese nel numero di cui al precedente articolo, le concessioni previste dall'art. 7 del Nostro Magistrale decreto 30 dicembre 1929, n. 2245, e dall'art. 11 del Nostro Magistrale decreto 30 dicembre 1929, n. 2246.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e decreti del Regno, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare, ed incarichiamo della sua esecuzione il Capo del Governo, Primo Ministro, ed il Nostro Primo Segretario per il Gran Magistero Mauriziano, Cancelliere dell'Ordine della Corona d'Italia.

Dato a Roma, addì 3 gennaio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 356, foglio 139. — MANCINI.

REGIO DECRETO 17 gennaio 1935-XIII, n. 92.
Competenza per la esecuzione di opere pubbliche nella provincia di Littoria.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 7 luglio 1925, n. 1173, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, istitutivo dei Provveditorati alle opere pubbliche, e successive disposizioni;
Visto il R. decreto 15 agosto 1925, n. 1636, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, istitutivo dell'Alto Commissariato per la città e provincia di Napoli, e successive disposizioni;
Visto il R. decreto 5 gennaio 1928, n. 71, che determina i confini territoriali del Provveditorato alle opere pubbliche con sede a Caserta;
Visto l'art. 7 del R. decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1682, che istituisce la provincia di Littoria;
Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità di devolvere alla competenza dei Ministeri interessati le funzioni e le attribuzioni demandate all'Alto Commissariato per la provincia di Napoli ed al Provveditorato alle opere pubbliche con sede a Caserta per quei territori già compresi nella circoscrizione dei detti Uffici decentrati, che sono ora passati a far parte della provincia di Littoria;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto coi Ministri per l'interno, per le finanze, per l'agricoltura e foreste e per la educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono devolute ai Ministeri interessati, per quanto di competenza, giusta le norme in vigore, le funzioni e le attribuzioni ora esercitate dall'Alto Commissariato per la provincia di Napoli e dal Provveditorato alle opere pubbliche con sede a Caserta, per l'esecuzione delle opere pubbliche in quei Comuni che erano sottoposti alla giurisdizione dei detti Uffici decentrati ed ora fanno parte della provincia di Littoria.

Resta ferma, agli effetti del presente articolo, l'applicazione, in materia di contratti e di procedimenti e modalità di gestione, delle disposizioni in vigore per i servizi centrali dei Ministeri anzidetti.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 gennaio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA — JUNG — ACERBO — ERCOLE.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 356, foglio 165. — MANCINI.

REGIO DECRETO 28 gennaio 1935-XIII, n. 93.
Approvazione del regolamento per l'applicazione delle norme volte a diminuire le cause della malaria.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 358 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato l'unito regolamento per l'applicazione delle norme, per diminuire le cause della malaria, contenute nel testo unico delle leggi sanitarie, composto di 68 articoli, visto, d'ordine Nostro, dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'interno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1935- Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 356, foglio 131. — MANCINI.

Regolamento per l'applicazione delle norme, per diminuire, le cause della malaria contenute nel testo unico delle leggi sanitarie (Tit. V, Capo IV, Sez. VII).

TITOLO I.

DELLE ZONE DI ENDEMIA MALARICA.

Art. 1.

Il medico provinciale, appena avuta conoscenza che in una determinata località si verifica manifestazione simultanea o a brevi intervalli di più casi di malaria, sicuramente contratti sul posto, ne informa il prefetto ed esegue le indagini necessarie per accertare l'esistenza dell'endemia malarica e identificare nel territorio la presenza di impaludamenti o ristagni temporanei o permanenti, ovvero la deficienza di deflusso nel letto o lungo i margini di corsi d'acqua, la presenza di fossi di scolo o scavi nel terreno e di qualsiasi altra condizione che possa essere fonte di anofelismo.

Le indagini vanno anche eseguite nel centro abitato e nelle immediate adiacenze di esso, al fine di rilevare l'eventuale presenza di condizioni che favoriscano lo sviluppo delle anofeli.

Art. 2.

Accertata l'esistenza dell'endemia malarica, il medico provinciale, con il concorso di personale degli uffici comunali e, se del caso, degli uffici del Genio civile, cura che vengano riportate su carta topografica dello Stato Maggiore le località riconosciute focolai di endemia malarica.

Si assicura, inoltre, che, a cura dell'ufficiale sanitario, sia eseguito per ciascun comune il rilevamento particolareggiato dei focolai anofeligeni e delle cause che li determinano e che i risultati del rilevamento siano riassunti in elenchi e riportati su apposite carte topografiche, in conformità delle istruzioni date dal Ministero dell'interno.

Art. 3.

Il prefetto, ricevute dal medico provinciale le proposte per la dichiarazione di zona di endemia malarica, sentito il Consiglio provinciale di sanità, le trasmette, con il proprio parere, al Ministero dell'interno, il quale promuove la dichiarazione, ai sensi dell'art. 313 del testo unico delle leggi sanitarie.

Art. 4.

Qualora sopravvenga una variazione delle condizioni in base alle quali un territorio fu dichiarato zona di endemia malarica, si provvede alla rettificazione o alla revoca della dichiarazione con la stessa procedura prescritta negli articoli precedenti.

TITOLO II.

DEL COMITATO PROVINCIALE PER LA LOTTA CONTRO LA MALARIA.

Art. 5.

Il Comitato provinciale per la lotta contro la malaria è costituito ai sensi dell'art. 314 del testo unico delle leggi sanitarie.

Fra i membri che, ai termini delle disposizioni contenute nel quarto comma del predetto articolo, il prefetto può chiamare a far parte del Comitato, in qualità di esperti, sono da comprendersi il locale professore di igiene o un sanitario esperto in malariologia, nonchè l'ispettore sanitario compartimentale delle Ferrovie dello Stato.

Le mansioni di presidente e di membro del Comitato sono gratuite.

Art. 6.

Il Comitato provinciale per la lotta contro la malaria ha il compito:

a) di esaminare il problema locale della malaria e proporre i provvedimenti atti a eliminare o diminuire le cause determinanti l'endemia; segnalare i bisogni delle singole località e concretare il programma organico dei servizi antimalarici nella provincia, con particolare riguardo a quelli di assistenza e di profilassi a favore dei lavoratori agricoli e degli operai addetti a lavori pubblici, a lavori nelle risaie, miniere e industrie esistenti in zona malarica, o a lavori di bonifica integrale;

b) di coadiuvare l'autorità sanitaria nell'esecuzione delle misure necessarie;

c) di fare proposte al prefetto per l'istituzione di servizi integrativi da parte della provincia o di altri enti, tanto nelle campagne, quanto nei centri urbani;

d) di proporre l'impianto e il funzionamento di istituzioni antimalariche e di corsi teorico-pratici per la preparazione del personale ausiliario; avvisare alla propaganda antimalarica nelle scuole e fra la popolazione;

e) di promuovere e coordinare le iniziative di associazioni e di enti pubblici e privati;

f) di fare proposte per la concessione di sussidi e premi a enti e sanitari meritevoli di particolare riconoscimento per attività spiegata a favore della lotta contro la malaria;

g) di dare parere su tutte le questioni che, in materia di organizzazione antimalarica e di profilassi, gli possano essere sottoposte dal prefetto.

Art. 7.

Alla fine del mese di ottobre di ogni anno il Comitato provinciale trasmette al prefetto le proposte relative al programma tecnico di azione da svolgere nell'anno successivo, determinando i servizi che, a norma delle disposizioni vigenti, sono a carico della provincia, dei comuni, dei concessionari ed esecutori di lavori di bonifica e degli esecutori di altre opere pubbliche in zona malarica.

Il programma, formulato secondo le direttive tecniche di massima emanate dal Ministero dell'interno, deve contenere il piano finanziario con la previsione delle entrate realizzabili e delle spese da erogare.

Art. 8.

Il Ministro per l'interno, esaminati il rapporto e le proposte del prefetto, approva il programma indicato nell'articolo precedente.

Quando si tratta di servizi in comprensori di bonifica integrale e di servizi a favore di operai addetti a opere pubbliche in zona malarica, il provvedimento del Ministro per l'interno è emanato, secondo la rispettiva competenza, di concerto con quello per l'agricoltura e le foreste o con quello per i lavori pubblici.

Art. 9.

Il prefetto, qualora constati deficienze nello svolgimento del programma o riconosca la necessità di ulteriori provvidenze integrative, dispone, su proposta del medico provinciale, i provvedimenti atti ad assicurare la maggiore efficienza dei servizi assistenziali e di profilassi.

Art. 10.

Il preside della provincia convoca il Comitato provinciale almeno una volta ogni trimestre e tutte le volte che lo ritenga necessario.

Art. 11.

Il Ministero dell'interno, su proposta del prefetto, può assegnare apposito contributo al Comitato provinciale sullo speciale stanziamento di bilancio per la lotta contro la malaria.

Possono essere assegnati contributi da altri enti pubblici o privati.

Art. 12.

Il servizio di cassa del Comitato provinciale per la lotta contro la malaria è affidato alla provincia, la quale provvede senza onere di spesa a carico del Comitato.

L'erogazione dei detti fondi viene disposta con ordinativo del presidente.

Art. 13.

Il prefetto vigila sul funzionamento tecnico ed amministrativo del Comitato, approva il rendiconto annuo delle spese e ne comunica copia al Ministro per l'interno.

TITOLO III.

DELLE ATTRIBUZIONI DELLA PROVINCIA, DEI COMUNI E DEGLI ALTRI ENTI.

CAPO I.

Dei compiti della Provincia.

Art. 14.

Nelle provincie dove esistano zone di endemia malarica, il prefetto accerta se vi siano istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, le quali siano tenute a provvedere alla somministrazione gratuita di medicinali ai poveri.

Quando le dette istituzioni abbiano mezzi sufficienti, la Giunta provinciale amministrativa, su richiesta del prefetto, dispone che nel bilancio preventivo di ciascuna istituzione venga stanziata una somma da corrispondersi all'amministrazione provinciale, ragguagliata alla spesa annua media sostenuta nell'ultimo triennio per erogazione di chinino e dei medicinali sussidiari preveduti nell'art. 315 del testo unico delle leggi sanitarie.

Art. 15.

L'amministrazione provinciale è tenuta a fornire ai comuni e agli altri enti, che attendono ai servizi antimalarici, i preparati di chinino dello Stato e i medicinali sussidiari, determinati dal Consiglio superiore di sanità, ai sensi dell'art. 14, lettera c), del testo unico delle leggi sanitarie.

Il quantitativo di detti prodotti viene annualmente determinato dal prefetto su proposta del medico provinciale, sentito il Comitato antimalarico.

Art. 16.

Tra le spese anticipate dalla provincia, da recuperarsi ai sensi dell'articolo 316 del testo unico delle leggi sanitarie, si comprendono quelle sostenute per il servizio di spedizione del chinino e dei medicinali sussidiari ai comuni e agli altri enti obbligati ad effettuarne la somministrazione agli aventi diritto.

Il prefetto accerta, a mezzo degli uffici dipendenti, che la spesa da recuperare risponda a quella sostenuta, diffalcata da questa l'eventuale somma corrisposta dalle istituzioni di beneficenza e quella rimborsata dalle imprese industriali, considerate nell'ultimo capoverso dell'articolo 316 del testo unico succitato.

Art. 17.

Il prefetto, quando ne riconosca la necessità, può con motivato decreto stabilire l'obbligo della provincia alla integrazione dei servizi di assistenza sanitaria antimalarica con le norme e modalità stabilite nell'articolo 92 del testo unico delle leggi sanitarie.

Tale intervento deve a preferenza essere rivolto al funzionamento di servizi antimalarici nelle campagne, durante i periodi di lavoro nei quali vi è maggiore afflusso di mano d'opera locale nelle zone malariche, e di eventuali servizi in occasione di migrazione di lavoratori, sia nei luoghi di concentramento sia durante gli spostamenti di essi, per ragioni di lavoro, da una località a un'altra.

Art. 18.

La provincia provvede agli accertamenti diagnostici della malaria mediante il laboratorio provinciale di igiene e profilassi, quando per lo scopo non siano stati istituiti appositi servizi nei singoli comuni o nelle stazioni sanitarie.

Art. 19.

La provincia ha facoltà di assumere direttamente l'esecuzione totale o parziale del programma di lotta antimalarica.

La relativa deliberazione è sottoposta all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, la quale, sentiti la provincia e i comuni interessati, determina anche i contributi che debbono essere corrisposti dai comuni e dagli altri enti tenuti a provvedere ai servizi di cura e di profilassi della malaria a norma di legge.

Contro il provvedimento della Giunta provinciale amministrativa è ammesso ricorso al Ministro per l'interno.

Il medico provinciale propone l'organizzazione dei servizi della provincia e sovraintende al loro funzionamento.

Quando trattasi di servizi in comprensori di bonifica integrale, l'assunzione di essi da parte della provincia deve essere approvata dal Ministro per l'interno, di concerto con quelli per l'agricoltura e foreste e per le finanze. Il contributo da corrispondersi dai concessionari, se le opere di bonifica si eseguono per concessione, ovvero dagli appaltatori e dal Ministero dell'agricoltura e foreste, se le opere si eseguono in appalto o in economia, è determinato con provvedimento del Ministro per l'agricoltura e foreste, sentito quello per l'Interno.

CAPO II.

Dei compiti dei Comuni.

Art. 20.

Nelle provincie che hanno territori dichiarati zona di endemia malarica, i comuni debbono curare la somministrazione gratuita dei preparati di chinino e dei medicinali sussidiari ai termini dell'art. 315 del testo unico delle leggi sanitarie.

Hanno altresì l'obbligo di assicurare la regolarità dei servizi di assistenza antimalarica e di profilassi, secondo le direttive date dal prefetto, sulla base delle disposizioni emanate dal Ministero dell'interno.

Il prefetto accerta che nei bilanci comunali vi sia speciale stanziamento per il servizio antimalarico e, in caso di stanziamento insufficiente o di omissione, provoca i provvedimenti di competenza della Giunta provinciale amministrativa.

Il ministro per l'interno può concedere ai comuni, per il funzionamento dei servizi anzidetti, sussidi sullo stanziamento di bilancio considerato nell'art. 328 del testo unico delle leggi sanitarie.

Art. 21.

Il podestà, sulla base delle indicazioni fornite dall'ufficiale sanitario, richiede all'amministrazione provinciale, almeno quindici giorni prima della fine di ciascun trimestre, il chinino e i medicinali sussidiari, sufficienti per i presuntivi bisogni del trimestre successivo.

Le richieste sono inviate all'ufficio del medico provinciale, il quale, quando le riconosca regolari, le correda del visto di approvazione e le inoltra all'amministrazione provinciale per l'ulteriore corso.

Art. 22.

L'incaricato del servizio di distribuzione del chinino e dei medicinali sussidiari, alla fine di ciascun mese, presenta all'ufficiale sanitario lo stato delle erogazioni eseguite e l'elenco delle persone che ne hanno usufruito.

Lo stato, riveduto e controfirmato dall'ufficiale sanitario, è trasmesso dal podestà alla Prefettura.

Art. 23.

L'ufficiale sanitario, nella sua qualità di dirigente dei servizi di assistenza e di profilassi della malaria nel territorio del comune, propone al podestà l'organizzazione dei servizi stessi e ne vigila l'attuazione.

I medici condotti hanno l'obbligo di coadiuvare l'ufficiale sanitario nell'attuazione del programma antimalarico e di attendere al trattamento preventivo e curativo dell'infezione malarica.

Il podestà, quando il prefetto ne riconosca la necessità, può incaricare altri medici per lo speciale servizio.

L'ufficiale sanitario e i medici anzidetti debbono curare, per quanto possibile, la identificazione degli individui affetti da malaria, e provvedere all'accertamento diagnostico e al trattamento necessario.

Debbono inoltre curare che sia iniziato a tempo e perseguito, quando occorra, il trattamento preventivo degli individui esposti al pericolo di contrarre l'infezione.

Art. 24.

La distribuzione del chinino di Stato e dei medicinali sussidiari viene di regola eseguita dai medici condotti, da medici delegati allo scopo e dal personale ausiliario, negli ambulatori, sul posto di lavoro ó in altra località determinata dall'autorità comunale, avendosi cura di recare il minor disagio agli operai e coloni, e il minor perturbamento possibile ai lavori ai quali essi debbono attendere. La distribuzione, quando occorra, è fatta anche al domicilio dei malati.

Nelle zone lontane dal centro del comune la distribuzione può essere affidata ai capi di azienda agricola, ai dirigenti di lavori, ovvero a persone che diano affidamento di attendere alla stessa con diligenza e rigore.

Art. 25.

I proprietari di azienda agricola o chiunque impiega in modo permanente o avventizio coloni e operai, in località distanti oltre due chilometri dalla più vicina sede di distribuzione di chinino, sono obbligati a tenere presso di loro una scorta di chinino, il cui quantitativo viene determinato dall'ufficiale sanitario in rapporto al numero delle persone impiegate e alle necessità del trattamento preventivo per almeno tre giorni e per ciascun operaio.

Il datore di lavoro può essere dal podestà obbligato a curare la somministrazione del chinino ai propri dipendenti secondo le norme date dall'ufficiale sanitario, specialmente quando non siano stati istituiti speciali servizi per la distribuzione del chinino nelle campagne.

Art. 26.

Le Congregazioni di carità ovvero altre istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza, esistenti nel comune e tenute alla somministrazione gratuita di medicinali ai poveri, possono essere autorizzate dal prefetto a effettuare la somministrazione del chinino e dei medicinali sussidiari per il trattamento preventivo e curativo della malaria, agli effetti dell'art. 315 del testo unico delle leggi sanitarie, nel solo caso in cui esse abbiano i mezzi per organizzare i servizi relativi e sostenere totalmente la spesa per la somministrazione a tutti gli aventi diritto.

Quando, per qualsiasi motivo, gli enti anzidetti non si trovassero in grado di adempiere al servizio e omettessero di farlo, o lo facessero in modo insufficiente e incompleto, secondo gli accertamenti fatti dal medico provinciale, il prefetto revoca l'autorizzazione data e dispone che il servizio venga immediatamente e in qualsiasi tempo assunto dal comune, salvo la liquidazione e attribuzione delle spese da farsi a tempo debito in sede competente.

Art. 27.

In tutti i casi, e salvo il disposto dell'art. 317 del testo unico delle leggi sanitarie, il comune per il servizio di somministrazione del chinino e dei medicinali sussidiari può richiedere alla Congregazione di carità e alle altre istituzioni di assistenza e di beneficenza esistenti nel comune, in quanto obbligate alla somministrazione gratuita di medicinali ai poveri, un contributo per detto servizio, sempre che le stesse abbiano sufficienti disponibilità finanziarie.

Tale accertamento viene fatto dalla Giunta provinciale amministrativa, la quale determina la quota di contributo a carico degli enti predetti, contro esibizione della contabilità relativa al servizio da parte del comune.

Art. 28.

Nei comuni che non abbiano zone di endemia malarica, l'amministrazione comunale deve assicurare l'assistenza medica e la distribuzione del chinino a favore di operai malarici di ritorno dal lavoro in comprensori di bonifica o da lavori di opere pubbliche ricadenti nel perimetro di zone malariche.

Di questi malarici deve essere tenuta nota a parte, con la indicazione della località di lavoro e degli accertamenti diagnostici eseguiti.

Il prefetto, quando trattasi di comuni che danno rilevante contributo di migrazione di operai verso località malariche, ovvero di comuni nei quali si ha concentramento anche temporaneo di operai provenienti da zone malariche, può disporre l'istituzione di speciali servizi per la cura della malaria, come pure può determinare l'intervento della provincia per la fornitura del chinino di Stato e dei medicinali sussidiari e per il funzionamento dei servizi.

CAPO III.

Degli altri enti ai quali possono essere affidati i servizi antimalarici.

Art. 29.

Nei comprensori di bonifica integrale l'assunzione dei servizi antimalarici può anche essere attribuita agli uffici decentrati delle opere pubbliche, con le norme stabilite dall'art. 319 del testo unico delle leggi sanitarie.

In tale caso il programma annuale, deliberato ai sensi dei precedenti articoli 7 e 8, conterrà la previsione delle somme da versare a titolo di contributo, ai sensi del secondo comma dell'articolo suddetto.

Art. 30.

Quando necessità locali lo esigano, il servizio di assistenza e di profilassi contro la malaria nei comprensori di bonifica integrale può essere affidato a enti particolarmente attrezzati allo scopo e che abbiano sufficiente potenzialità economica, con le modalità stabilite nell'ultimo comma del precedente art. 19.

TITOLO IV.

DEI PROVVEDIMENTI ASSISTENZIALI.

Art. 31.

Agli effetti dell'assistenza e della profilassi antimalarica son considerati come operai, anche se non siano iscritti nell'elenco dei poveri, aventi diritto all'assistenza medica e alla somministrazione gratuita di medicinali:

a) chiunque in modo permanente o avventizio è impiegato o attende a qualsiasi lavorazione agricola e industriale, compresi gli artigiani e i lavoranti a domicilio;

b) chiunque sopraintende al lavoro di altri;

c) l'apprendista con o senza salario che partecipa alla esecuzione del lavoro;

d) i componenti la famiglia dell'operaio.

Art. 32.

L'assistenza antimalarica agli operai, coloni, impiegati e rispettive famiglie, considerati nelle presenti disposizioni, si presta:

a) con la somministrazione gratuita del chinino per il trattamento preventivo della malaria;

b) con la visita medica in ambulatorio e a domicilio, secondo le condizioni del malato;

c) con l'accertamento diagnostico dell'infezione;

d) con la cura gratuita negli ambulatori e con somministrazione di chinino e di medicinali sussidiari per la cura da effettuare a domicilio, secondo le prescrizioni del medico.

Art. 33.

I medici liberi esercenti, che abbiano in cura malati rientranti agli effetti delle presenti disposizioni nelle categorie degli operai, coloni e impiegati, possono rilasciare ricette per la somministrazione gratuita di preparati di chinino di Stato e dei medicinali sussidiari.

Tali ricette dovranno portare l'indicazione del malato ed essere vistate dal podestà o da un suo delegato.

Art. 34.

Nei comprensori di bonifica integrale e nei territori posti in zona malarica, nei quali si eseguono opere di competenza statale o di pubbliche amministrazioni, agli operai, coloni e impiegati, comunque adibiti a lavori, e alle rispettive famiglie, oltre le forme di assistenza antimalarica, considerate nei precedenti articoli, viene prestata gratuitamente, sul luogo di lavoro ed eventualmente anche a domicilio, l'assistenza medica gratuita completa. Quando sia necessario, si provvede al ricovero in ospedale o in appositi luoghi di cura.

Sarà possibilmente preveduto l'impianto di infermerie nel comprensorio di bonifica, in rapporto al numero degli operai stabili e avventizi che si presume verranno adibiti ai lavori.

Tali previsioni debbono essere comprese nel programma annuale dei servizi antimalarici, indicato nei precedenti articoli 7 e 8.

Le spese relative sono a carico dell'appaltatore o del concessionario dei lavori.

Art. 35.

Il ricovero degli operai, coloni e impiegati, indicati nel precedente articolo, nelle infermerie stabilite sul posto di lavoro, ovvero, quando se ne riconosca la necessità, in ospedale, convalescenziario o altro luogo di cura, viene riservato ai casi gravi e a quelli che presentino difficoltà per la cura ambulatoria e a domicilio.

Il ricovero viene disposto dal dirigente i servizi sanitari, il quale deve, di volta in volta, darne comunicazione all'appaltatore o al concessionario di pubblici lavori, tenuti a sopportare le spese a termini dell'art. 317 del testo unico delle leggi sanitarie.

Gli interessati potranno, entro cinque giorni dalla comunicazione, ricorrere al prefetto, quando il ricovero sia ordinato fuori dalle ipotesi previste dal presente articolo.

Il provvedimento del prefetto è definitivo.

Art. 36.

Gli esecutori di opere pubbliche dello Stato e gli enti, tenuti a sostenere le spese di profilassi e di assistenza medica a termini dell'art. 317 del testo unico delle leggi sanitarie, comprendono nel costo delle opere l'ammontare delle dette spese, salvo che nel contratto di appalto, ovvero nel provvedimento di concessione sia stata preveduta all'uopo una sufficiente somma a calcolo.

Nei territori nei quali la bonifica non è assunta in concessione e in quelli nei quali non è dichiarata ultimata, la spesa è anticipata dal Ministero dell'agricoltura e foreste, salvo a ripartirla tra gli interessati e salvo l'eventuale contributo degli altri enti obbligati a termini dello stesso articolo 317.

Art. 37.

Quando il funzionamento dei servizi di assistenza e di profilassi a favore di operai, coloni e impiegati, addetti a lavori in un comprensorio di bonifica o a pubblici lavori in zona malarica e alle rispettive famiglie, viene assunto dalla provincia o da altro ente, designato ai sensi del precedente art. 30, le somme a essi dovute possono essere corrisposte dallo Stato, a termini dell'art. 323 del testo unico delle leggi sanitarie, entro un mese dall'approvazione del programma, per una quota non superiore al 50 per cento della spesa provvisoriamente determinata.

Ulteriori acconti possono essere corrisposti durante il servizio in base alla spesa effettivamente sostenuta; il residuo debito è accertato e liquidato all'attuazione del programma e in ogni caso non oltre un mese dalla totale effettuazione di esso, secondo le norme che possono essere stabilite nella convenzione stipulata con l'ente.

Al pagamento delle spedalità, per il ricovero nelle infermerie e in ospedali di operai, coloni e impiegati residenti o adibiti a lavori in comprensori di bonifica, provvedono direttamente i concessionari o gli enti obbligati e la spesa relativa si computa ai termini del precedente articolo.

Art. 38.

Il prefetto può in ogni tempo accertare che nel bilancio degli enti pubblici tenuti al contributo siano iscritti i fondi necessari per i servizi di assistenza e di profilassi e, in caso di omissione, promuove i provvedimenti per l'iscrizione di ufficio e per il pagamento delle somme dovute.

Art. 39.

Nei capitolati per la esecuzione di lavori pubblici in zona malarica debbono essere specificatamente indicati gli obblighi per l'assistenza sanitaria, per la cura e per la profilassi della malaria, con speciale riguardo alla difesa delle abitazioni e dei locali di ricovero degli operai dalla penetrazione delle zanzare.

Art. 40.

Il medico provinciale e l'ufficiale sanitario hanno facoltà di assicurarsi, in qualsiasi momento, se e come venga adempiuto agli obblighi per la difesa antimalarica degli operai, coloni e impiegati, a norma del presente regolamento. In caso di inosservanza o di incompleto adempimento da parte degli enti o delle persone obbligate, ne dànno comunicazione alla direzione dei lavori, che provvede a tutto rischio e spese dell'appaltatore, salva la facoltà dell'amministrazione comunale di provvedere di urgenza, quando la direzione dei lavori ometta o trascuri di provvedere.

Il medico provinciale e l'ufficiale sanitario, quando accertino che le imprese dei lavori pubblici non adempiano all'obbligo della prestazione gratuita dell'assistenza sanitaria e della gratuita somministrazione di chinino di Stato e di medicinali sussidiari, ne debbono fare contestazione scritta all'impresa riferendone rispettivamente al prefetto e al podestà per i provvedimenti di competenza.

Art. 41.

La somministrazione gratuita del chinino di Stato e di medicinali sussidiari e l'assistenza sanitaria a favore degli operai e impiegati addetti a cave, miniere, opifici e altre imprese industriali viene fatta a cura e spesa del titolare delle rispettive aziende.

L'ufficiale sanitario si assicura della osservanza di tale obbligo e, quando accerti omissione o manchevolezze, ne riferisce al podestà e al medico provinciale per i provvedimenti indicati nell'articolo 317 del testo unico delle leggi sanitarie.

Art. 42.

Il documento personale, di cui debbono essere forniti gli operai adibiti al lavoro in comprensorio di bonifica o in pubblici lavori in zona malarica e i coloni, deve contenere le seguenti indicazioni: generalità dell'operaio; comune e località di provenienza; rilievi fatti dal medico incaricato del servizio circa la eventuale manifestazione di febbre malarica precedentemente all'assunzione al lavoro; giorno dell'assunzione al lavoro e giorno dell'allontanamento.

A cura del medico incaricato del servizio antimalarico vengono trascritte sul documento predetto le eventuali manifestazioni di febbre malarica e il trattamento eseguito.

Il Ministro per l'interno, sentiti quello per le corporazioni e il Commissario per le migrazioni e la colonizzazione interna, determina il tipo del documento e le modalità per il rilascio di esso.

Art. 43.

Gli assuntori di lavori non possono rifiutarsi di dare visione al medico incaricato del servizio sanitario e all'ufficiale sanitario dell'elenco del personale stabile e avventizio, adibito ai lavori, che essi debbono tenere al corrente, ai termini delle disposizioni contenute nell'art. 320 del testo unico delle leggi sanitarie.

Hanno ugualmente diritto di prendere visione dell'elenco predetto anche il delegato del Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione interna e gli ispettori corporativi.

Art. 44.

Gli operai, i coloni, gl'impiegati che abbandonano il luogo di lavoro, per recarsi nel comune di origine o in località appartenente ad altro comune, hanno facoltà di richiedere una quantità di chinino sufficiente per poter proseguire il trattamento preventivo o curativo durante il viaggio e per i primi sette giorni di dimora nell'altro comune.

La fornitura viene fatta dal comune, ovvero dall'ente incaricato del servizio antimalarico, secondo le prescrizioni che al riguardo verranno determinate dal prefetto.

Gli assuntori di lavoro debbono comunicare alle organizzazioni sindacali e al rappresentante del Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione interna, i nomi degli operai che si allontanano dal luogo di lavoro e le località dove essi dichiarano di trasferirsi, per la segnalazione al podestà del comune di destinazione, ai fini dell'assistenza antimalarica.

Art. 45.

L'operaio, proveniente da zona sita in comprensorio di bonifica, per usufruire delle prestazioni antimalariche, considerate nel presente regolamento, deve esibire il documento indicato nell'art. 42.

Il ricovero di operai, che hanno contratta la malaria lavorando in comprensori di bonifica e all'esecuzione di opere pubbliche in zona malarica, quando avvenga dopo che l'operaio ha abbandonato da un mese il lavoro, è disciplinato secondo le norme vigenti per il ricovero degli ammalati poveri.

Art. 46.

Il personale delle Ferrovie dello Stato e delle Società ferroviarie e tramviarie è assimilato, agli effetti delle disposizioni contenute nel testo unico delle leggi sanitarie e nel presente regolamento, agli operai e impiegati considerati nel precedente articolo 31.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato provvede con i propri servizi e medici direttamente alla somministrazione del chinino di Stato e dei medicinali sussidiari per il trattamento preventivo e curativo dei propri dipendenti, all'assistenza sanitaria e a quanto altro possa occorrere ai fini della cura e della profilassi della malaria.

Nell'attuazione dei servizi anzidetti l'ufficio sanitario compartimentale deve coordinare la propria azione con il programma, determinato ai sensi dei precedenti articoli 7 e 8, per la lotta contro la malaria.

TITOLO V.

DELLA PROFILASSI ANTIANOFELICA.

Art. 47.

L'impianto dei mezzi di protezione meccanica nelle abitazioni, negli alloggiamenti e nei locali di ricovero di operai, coloni e impiegati deve essere eseguito in conformità delle istruzioni tecniche del Ministero dell'interno e a cura e spese delle amministrazioni che conducono i lavori in economia, dei concessionari, delle imprese e delle persone obbligate ai termini dell'articolo 324 del testo unico delle leggi sanitarie.

Il prefetto, sentito il Comitato provinciale per la lotta contro la malaria, può rendere obbligatorio, anche in confronto di privati, per le abitazioni e per i locali di ricovero di operai e contadini, l'impianto di detti mezzi profilattici nei territori nei quali l'endemia malarica si manifesti con speciale intensità per numero dei colpiti e per la gravità delle forme morbose.

Il riconoscimento delle condizioni per la protezione meccanica obbligatoria delle case cantoniere, dei fabbricati e dei locali necessari per l'esercizio delle Ferrovie dello Stato viene fatto dal prefetto, sentito il parere dell'amministrazione ferroviaria.

Restano salve le disposizioni contenute nell'art. 213 del testo unico delle leggi sanitarie per la tutela degli operai addetti a lavori nelle risaie.

Art. 48.

La protezione meccanica considerata nel precedente articolo, deve essere completa e funzionante entro il termine, che, per ciascuna provincia, viene determinato dal prefetto.

Il medico provinciale, l'ufficiale sanitario e il personale incaricato del servizio antimalarico vigilano sulla buona tenuta degli impianti di difesa e, quando ne rilevano manchevolezze, ne fanno segnalazione al prefetto e al podestà con le proposte relative.

Per gli impianti di spettanza dell'amministrazione ferroviaria la vigilanza spetta ai funzionari medici dipendenti, restando salva in ogni caso la facoltà del medico provinciale di controllare il buon funzionamento degli impianti stessi.

Art. 49.

I concessionari e gli appaltatori di lavori di bonifica e di lavori pubblici in zona malarica e le amministrazioni statali sono tenuti a fornire gli operai di mezzi di protezione individuale contro le punture di zanzare quando questi abbiano a prestare lavoro di notte.

Speciale vigilanza deve esercitarsi per impedire che durante la stagione estiva gli operai dormano all'aperto.

Art. 50.

Nei lavori di bonifica e nella esecuzione di opere pubbliche in zona malarica è obbligatoria la sistematica applicazione degli interventi antianofelici da eseguirsi secondo le istruzioni tecniche del Ministero dell'interno.

Tali interventi comprendono i mezzi chimici per la distruzione delle larve nelle acque anofeligene, la cattura e la distruzione delle anofeli alate nei ricoveri e nelle abitazioni, l'adozione della zooprofilassi nei casi nei quali questa sia riconosciuta di agevole applicazione.

L'attuazione degli interventi antianofelici nei comprensori di bonifica, durante l'esecuzione dei lavori e dopo l'ultimazione di essi, è fatta in conformità delle disposizioni contenute nel titolo IV del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, che stabilisce le nuove norme per la bonifica integrale.

Art. 51.

Il Ministro per l'agricoltura e foreste, di concerto con quello per l'interno, può affidare l'esecuzione degli interventi antianofelici a enti che attendono ai servizi assistenziali e che dimostrino di possedere la necessaria attrezzatura tecnica allo scopo.

Art. 52.

Il prefetto ha facoltà di richiedere che l'Ufficio del Genio civile rediga il progetto di esecuzione di lavori per la eliminazione dei piccoli ristagni di acqua, specialmente per la difesa antimalarica degli aggregati urbani e rurali, come pure ha facoltà di promuovere l'intervento del Ministero dell'agricoltura e foreste anche per i territori di zona malarica siti fuori del comprensorio di bonifica, ai termini dell'art. 53 del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

Art. 53.

Nei casi che non ricadono nella competenza del Ministero dell'agricolutra e foreste, ai sensi del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, sulla bonifica integrale, il podestà, accertata la permanenza nelle campagne di pozze, di ristagni di acqua e di piccoli impaludamenti, pericolosi per la salute dei coloni e degli operai ricoverati in alloggiamenti, può rendere obbligatoria l'applicazione delle misure antianofeliche a carico dei proprietari dei fondi, sotto il controllo dell'ufficiale sanitario.

Per la disanofelizzazione di riserve di acqua, di pozzi scoperti e non utilizzati per uso potabile e di tutte le piccole e permanenti raccolte di acqua esistenti nell'aggregato urbano, o nelle adiacenze di esso, provvede il comune, sia direttamente, sia coattivamente nei confronti degli eventuali proprietari inadempienti.

L'amministrazione ferroviaria provvede con personale e mezzi propri alla lotta antilarvale nei focolai anofeligeni siti lungo la rete ferroviaria e in vicinanza dei fabbricati ferroviari.

Art. 54.

Salvo quanto è prescritto negli articoli 202 e 325 del testo unico delle leggi sanitarie, nei riguardi della esecuzione di opere che ostacolino il naturale deflusso delle acque, le società, gli enti e in genere gli esercenti pubblici servizi debbono curare, per quanto di propria pertinenza, il facile scolo delle acque superficiali e di quelle residuali di acquedotti, industrie e simili, evitando che esse possano comunque ristagnare, specialmente nelle adiacenze degli abitati.

In caso di inosservanza il podestà provvede ai sensi del citato art. 325.

Art. 55.

Nelle provincie, aventi dichiarazione di zona di endemia malarica, il prefetto, sentito il Consiglio provinciale di sanità, disciplina con apposite norme l'esercizio igienico delle irrigazioni a scopo agricolo, la tenuta delle riserve di acqua di qualsiasi natura e a qualunque uso adibite e la tenuta dei canali di scolo, al fine di impedire che possano riuscire di danno alla salute pubblica.

Art. 56.

È vietata l'apertura di cave di prestito o comunque di scavi per il prelevamento di materiale, tranne che nei casi in cui venga constatata l'inderogabile necessità dall'ufficio del Genio civile.

L'appaltatore di lavori, che intende aprire o attivare dette cave, deve rivolgere preventiva motivata domanda al prefetto, per ottenere la licenza prescritta nell'articolo 327 del testo unico delle leggi sanitarie.

Il prefetto, sentito il parere dell'ufficio del Genio civile, del medico provinciale e del podestà del comune, prescrive la disposizione, l'altezza, le modalità e i provvedimenti per lo scolo e il prosciugamento delle cave stesse. Il fondo delle cave dovrà, sempre che sia possibile, emergere sul livello degli scoli e consentire il regolare deflusso delle acque mediante canale fugatore.

È obbligo dell'appaltatore di provvedere alla manutenzione delle cave e dei canali di scolo. Restano salvi i maggiori obblighi al medesimo derivanti dall'articolo 50 del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, sulla bonifica integrale.

Nei lavori, che si eseguono direttamente dall'amministrazione statale, la direzione dei lavori informa il prefetto sulla necessità di aprire cave di prestito e sulle cautele che si intendono adottare.

Art. 57.

Nei capitolati di appalto per la costruzione di strade, canali e altre opere pubbliche per conto dello Stato, provincie, comuni e altri enti pubblici debbano essere inserite apposite clausole per assicurare l'adempimento degli obblighi stabiliti negli articoli precedenti, con l'intento, quando ciò sia possibile, di ottenere la colmatura delle cave e delle altre escavazioni di terreno dopo eseguiti i lavori.

Il collaudo dei lavori sarà tenuto sospeso fino a quando l'appaltatore non avrà provveduto a colmare le cave, ovvero, quando ciò non sia possibile, ad attuare lavori per la igienica sistemazione di esse.

Le disposizioni dei precedenti comma si applicano anche per la costruzione di strade ferrate e di tramvie.

Art. 58.

Per le cave esistenti lungo le strade ferrate, indipendentemente dall'attuazione delle misure antilarvali, l'Amministrazione ferroviaria deve curare, con lavori definitivi, che si proceda a una graduale colmata e al risanamento igienico delle stesse.

Art. 59.

I regolamenti locali di igiene e sanità dei comuni aventi zone di endemia malarica, oltre alle norme per la profilassi antianofelica della malaria prescritte nell'art. 325 del testo unico delle leggi sanitarie, debbono contenere disposizioni per la eliminazione ovvero la correzione delle condizioni locali favorevoli all'anofelismo e per la disciplina igienica delle irrigazioni e delle riserve di acqua indispensabili per le esigenze della coltivazione e delle industrie.

TITOLO VI.

Delle denunzie dei casi di malaria e dei decessi per perniciosa malarica.

Art. 60.

Indipendentemente dalla denunzia obbligatoria dei casi di malaria, prescritta dalle disposizioni in vigore, i medici, che constatino un caso di perniciosa malarica, sono obbli-

gati a darne immediatamente avviso scritto all'ufficiale sanitario.

Art. 61.

Il medico che constati un caso di morte per perniciosa, anche se non abbia in cura il malato, oltre a redigere il prescritto certificato di morte, è obbligato a darne speciale comunicazione scritta all'ufficiale sanitario, fornendo le notizie epidemiologiche in suo possesso e quelle riguardanti gli accertamenti diagnostici praticati, il tempo e la località in cui si può presumere che sia stata contratta l'infezione, il decorso della malaria perniciosa, il trattamento eseguito e l'eventuale concomitanza e importanza, ai fini del decesso, di altre manifestazioni morbose.

L'ufficio di stato civile è obbligato a comunicare subito all'ufficiale sanitario le schede di morte, la cui causa sia riferita a malaria.

Art. 62.

L'ufficiale sanitario, ricevuta la denuncia di perniciosa malarica ovvero di morte per perniciosa, controlla per ciascun caso le notizie fornite dal medico o le rileva e le completa quando esse siano insufficienti, provvede alle indagini necessarie e ne riferisce con dettagliato rapporto al medico provinciale.

Copia del rapporto viene comunicato dal prefetto al Ministero dell'interno con le risultanze degli eventuali ulteriori accertamenti praticati dall'ufficio sanitario provinciale.

Quando si tratti di lavoratori soggetti all'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni, gli istituti assicuratori hanno facoltà di richiedere copia dell'inchiesta e degli accertamenti.

Art. 63.

La sovvenzione considerata nell'articolo 329 del testo unico delle leggi sanitarie, a favore di operai, coloni e impiegati indicati nell'art. 317 del testo stesso, è dovuta quando la morte per perniciosa malarica si verifichi non oltre i quattro mesi dal giorno in cui l'operaio, colono o impiegato abbandonò il lavoro, trasferendosi fuori della zona stessa e in località indenne da malaria endemica.

Nella liquidazione della sovvenzione, ai sensi della tabella n. 7 allegata al testo unico delle leggi sanitarie, si osservano, quando ne ricorre l'applicazione, le disposizioni contenute nei capoversi primo, secondo e terzo della tabella allegata alla legge 24 marzo 1921, n. 297.

Le morti per perniciosa malarica, qualora possa sorgere dubbio, debbono, per quanto possibile, essere accertate con diagnosi anatomica o con indagini microscopiche.

Art. 64.

Agli effetti dell'ultimo capoverso dell'articolo 329 del testo unico delle leggi sanitarie, l'ufficiale sanitario o il medico provinciale debbono procedere agli accertamenti necessari per constatare la colpa dell'appaltatore o del concessionario dei lavori nei riguardi dell'assistenza sanitaria agli operai, coloni o impiegati dipendenti.

TITOLO VII.

DEI SUSSIDI E PREMI PER LA LOTTA CONTRO LA MALARIA.

Art. 65.

Sullo speciale stanziamento di bilancio, il Ministero dell'interno mette a disposizione dei prefetti delle provincie che abbiano territori dichiarati zona malarica un fondo allo scopo di sovvenire, integrare e diffondere praticamente l'azione profilattica e curativa della malaria.

L'erogazione del fondo per sussidi al Comitato provinciale, agli enti, ai comuni e ai sanitari è disposta dal Ministro per l'interno su motivata proposta del prefetto.

Art. 66.

Il Ministero dell'interno, sia direttamente, sia a mezzo delle prefetture o del Comitato provinciale, può concedere contributi per studi e ricerche scientifiche interessanti la cura e la profilassi della malaria, per la preparazione di personale tecnico direttivo e ausiliario da adibire ai fini della lotta antimalarica e per la propaganda popolare.

TITOLO VIII.

DISPOSIZIONI FINALI.

Art. 67.

I contravventori alle disposizioni del presente regolamento, quando non siano applicabili pene prevedute nel testo unico delle leggi sanitarie, sono puniti con l'ammenda da lire cento a mille.

Art. 68.

Sono abrogati il regolamento approvato con R. decreto 28 febbraio 1907, n. 61, concernente l'esecuzione delle leggi per diminuire le cause della malaria, il decreto Luogotenenziale 21 marzo 1918, n. 482, che reca modificazioni al regolamento predetto e ogni altra disposizione che sia in contrasto col presente regolamento.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo,
Primo Ministro Segretario di Stato
Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

REGIO DECRETO 4 febbraio 1935-XIII, n. 94.
Norme per gli esperimenti cui debbono essere sottoposti gli ufficiali di complemento in congedo, residenti in Colonia e nelle Isole italiane dell'Egeo, per conseguire vantaggi di carriera.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 120 e 122 della legge 7 giugno 1934, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito;
Visto il R. decreto 13 settembre 1934, n. 1567;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Per gli ufficiali di complemento residenti in Colonia e nelle Isole italiane dell'Egeo, l'esperimento di cui all'art. 2 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1567, ha luogo, rispettivamente, presso ciascuna Colonia e presso le Isole italiane dell'Egeo, entro il primo semestre di ogni anno, nei giorni e località da stabilirsi dal comandante del Regio corpo truppe coloniali e da quello delle truppe dislocate nelle Isole italiane dell'Egeo.

La Commissione giudicatrice per detto esperimento è nominata da ciascun comandante ed è costituita in relazione

alla disponibilità di ufficiali in servizio permanente effettivo dei vari gradi e delle varie armi esistenti in ciascuna Colonia e nelle Isole italiane dell'Egeo.

Sono applicabili per tutto il resto le norme stabilite dagli articoli 2 e 3 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1567, avvertendo:

1° che l'unità in manovra di cui al n. III dell'art. 2 sarà costituita con elementi in parte segnati, quando non sia possibile costituire regolari unità organiche;

2° che il verbale di cui all'art. 3 è inviato al Comando del Regio corpo truppe coloniali, per gli ufficiali residenti in Colonia, e al Comando delle truppe dislocate nelle Isole italiane dell'Egeo, per gli ufficiali residenti in dette isole.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 356, foglio 136. — MANCINI.

REGIO DECRETO 10 gennaio 1935-XIII, n. 95.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita della SS. Trinità in Bari, e di quella di S. Rocco in Trani.

N. 95. R. decreto 10 gennaio 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo esclusivo di culto, nei riguardi della Confraternita della SS. Trinità, in Bari, e di quella di S. Rocco, in Trani.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 10 gennaio 1935-XIII, n. 96.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS. Sacramento, in Manfredonia (Foggia).

N. 96. R. decreto 10 gennaio 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo esclusivo di culto, nei riguardi della Confraternita del SS. Sacramento, in Manfredonia (Foggia).

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 10 gennaio 1935-XIII, n. 97.
Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa di S. Maria di Montevergine, in Paola (Cosenza).

N. 97. R. decreto 10 gennaio 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa di S. Maria di Montevergine, in Paola (Cosenza).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti addì 14 febbraio 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 10 gennaio 1935-XIII, n. 98.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS. Rosario, in Bisenti.

N. 98. R. decreto 10 gennaio 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto, nei riguardi della Confraternita del SS. Rosario, in Bisenti (Teramo).

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 4 febbraio 1935-XIII.
Concessione di ricompense al valor militare per operazioni guerresche nelle Colonie.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 4 novembre 1932-XI, n. 1423, per la concessione delle medaglie e della croce di guerra al valor militare;

Visto il decreto Luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 264, col quale si stabilisce il soprassoldo annuo relativo alle medaglie d'oro, d'argento e di bronzo al valor militare;

Visto il R. decreto 3 settembre 1926, n. 1608, col quale si approva l'ordinamento militare per la Libia;

Visto il R. decreto 13 febbraio 1927, n. 310, col quale si estendono agli indigeni delle Colonie Italiane dell'Africa Orientale le disposizioni riguardanti la concessione delle ricompense al valor militare vigenti in Libia;

Sentito il parere della Commissione militare unica per l'esame delle proposte di concessione di decorazioni al valor militare, istituita con R. decreto 30 marzo 1933-XI, n. 422;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per operazioni guerresche in colonia:

Medaglia d'argento.

MUSTI Raffaele, da Barletta (Bari), tenente di fanteria nel R.C.T.C. della Somalia. — **Ufficiale addetto al comando di bande armate di confine, partecipava con ardire e sprezzo del pericolo a respingere numerose forze etiopiche che avevano attaccato un nostro posto avanzato nel settore di Ualual Uarder. Luminoso esempio di coraggio e di alte virtù militari. — Ualual (Somalia) 5-6 dicembre 1934-XIII.**

IUSUF GIUMALE Averghidir, jusbasci nel R.C.T.C. della Somalia. — **Comandante di un gruppo di bande durante una azione contro soverchianti forze etiopiche, dimostrava valore, coraggio ed audacia, mantenendo con l'esempio il proprio tratto di linea e incitando alla resistenza i propri « dubat ». Ferito gravemente alla faccia, non si muoveva dal proprio posto rifiutando ogni cura e continuava il combattimento fino alla risoluzione vittoriosa. — Ualual (Somalia) 5-6 dicembre 1934-XIII.**

SALAD ADEN OMAR Mahmud, capo comandante di bande nel R.C.T.C. della Somalia. (Alla memoria). — **Forte, tenace, volitivo comandante di bande, con coraggio ed abnegazione** senza pari, si slanciava su masse etiopiche che avevano attac-

cato improvvisamente un nostro posto di confine trascinando con sè i propri « dubat ». Pagava con la vita il proprio ardimento ed il suo attaccamento all'Italia. — Ualual (Somalia) 5-6 dicembre 1934-XIII.

Medaglia di bronzo.

CONSOLINI Giovanni, da S. Zeno di Montagna (Verona), sergente maggiore di fanteria nel R.C.T.C. della Somalia. — Partecipava con un carro armato veloce ad azione contro numerose forze etiopiche che avevano attaccato un nostro posto di confine, con preciso mitragliamento, spingendosi arditamente oltre le nostre linee, contribuendo così efficacemente a travolgere le forze avversarie. — Ualual (Somalia) 5-6 dicembre 1934-XIII.

FAVATI Sirio, da Pisa, sergente armiere nell'aviazione del R.C.T.C. della Somalia. — Osservatore a bordo di un apparecchio, con la precisione nei bombardamenti e mitragliamenti eseguiti a bassa quota, cooperava efficacemente a volgere in fuga le numerose forze avversarie che avevano attaccato un nostro posto nel settore di Ualual-Uarder, dimostrando coraggio, fermezza e sprezzo del pericolo, nonostante il fuoco nemico che colpiva ripetute volte l'apparecchio. — Ualual (Somalia) 5-6 dicembre 1934-XIII.

JACOBUCCI Guglielmo, da Vinchiaturo (Campobasso), sergente pilota nell'aviazione del R.C.T.C. della Somalia. — Quale pilota di un apparecchio Ca, si prodigava sul rovescio di masse avversarie che avevano attaccato in forze una nostra posizione di confine, e mediante bombardamenti e mitragliamenti eseguiti a bassissima quota, contribuiva efficacemente a volgerle in fuga. Ritornava con l'apparecchio colpito. — Ualual (Somalia) 5-6 dicembre 1934-XIII.

LIBERI Roberto, da Aquila, tenente pilota nell'aviazione del R.C.T.C. della Somalia. — Quale pilota di un apparecchio Ca, si prodigava sul rovescio di masse avversarie che avevano attaccato in forze una nostra posizione di confine, e mediante bombardamenti e mitragliamenti eseguiti a bassissima quota, contribuiva efficacemente a volgerle in fuga. Ritornava con l'apparecchio colpito. — Ualual (Somalia) 5-6 dicembre 1934-XIII.

MAZZEI Osvaldo, da Sant'Angelo dei Lombardi (Avellino), tenente di fanteria nel R.C.T.C. della Somalia. — Partecipava ad azione contro numerose forze etiopiche che avevano attaccato un nostro posto di confine, con preciso mitragliamento, spingendosi arditamente oltre le nostre linee, contribuendo così efficacemente a travolgere le forze avversarie. — Ualual (Somalia) 5-6 dicembre 1934-XIII.

SALVI Gennaro, da Taranto, tenente di fanteria nel R.C.T.C. della Somalia. — Osservatore a bordo di un apparecchio, con la precisione nei bombardamenti e mitragliamenti eseguiti a bassa quota, cooperava efficacemente a volgere in fuga le numerose forze avversarie che avevano attaccato un nostro posto nel settore di Ualual-Uarder, dimostrando coraggio, fermezza e sprezzo del pericolo, nonostante il fuoco nemico che colpiva ripetute volte l'apparecchio. — Ualual (Somalia) 5-6 dicembre 1934-XIII.

ZACCARDO Gerardo, da Muro Lucano, tenente di fanteria nel R.C.T.C. della Somalia. — Osservatore a bordo di un apparecchio, con la precisione nei bombardamenti e mitragliamenti eseguiti a bassa quota, cooperava efficacemente a volgere in fuga le numerose forze avversarie che avevano attaccato un nostro posto nel settore di Ualual-Uarder, dimostrando coraggio, fermezza e sprezzo del pericolo, nonostante il fuoco nemico che colpiva ripetute volte l'apparecchio. — Ualual (Somalia) 5-6 dicembre 1934-XIII.

ZERBO Bruno, da Thiene (Vicenza), soldato di fanteria nel R.C.T.C. della Somalia. — Quale componente dell'equipaggio di un carro armato veloce, prendeva parte ardita ad un'azione bellica contro rilevanti forze etiopiche che avevano attaccato un nostro posto di confine, cooperando, con efficacia, alla riuscita dell'azione stessa. — Ualual (Somalia) 5-6 dicembre 1934-XIII.

MOHAMMED HASSAN ADEN Averghidir, jusbasci nel R.C.T.C. della Somalia. — Comandante di un gruppo di bande durante un'azione contro soverchianti forze etiopiche, dimostrava valore, coraggio ed audacia, mantenendo con l'esempio il proprio tratto di linea ed incitando alla resistenza i propri « dubat ». Ualual (Somalia) 5-6 dicembre 1934-XIII.

Il predetto Nostro Ministro è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1935 - Anno XIII
Registro n. 12 Colonie, foglio n. 208.

(555)

DECRETO MINISTERIALE 22 febbraio 1935-XIII.
Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Padova.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Padova ed udita la Commissione venatoria centrale;

Decreta:

Nella zona di Teolo, Rovolon, Saccolongo e Salvezzano Dentro (Padova), nella quale si sono effettuati notevoli lanci di lepri, starne e fagiani, l'esercizio venatorio, sotto qualsiasi forma, rimane vietato fino a tutta l'annata venatoria 1935-36.

La Commissione venatoria provinciale di Padova è autorizzata a portare a conoscenza degli interessati i confini della detta zona, in conformità delle comunicazioni fatte con la nota 14 febbraio 1935, n. 2250.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 febbraio 1935 - Anno XIII

Il Ministro: ROSSONI.

(567)

DECRETO MINISTERIALE 11 febbraio 1935-XIII.
Determinazione delle quote dei contributi sindacali obbligatori, per l'anno 1935-XIII, a carico dei lavoratori dipendenti dai padroni di bottega artigiana.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Vista la proposta della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria, concernente la misura del contributo sindacale obbligatorio per l'anno 1935-XIII, a carico dei lavora-

tori dipendenti dai padroni di bottega artigiana, esclusi i maestri d'arte;

Visto l'art. 20 del R. decreto 1° dicembre 1930, n. 1644, prorogato al 31 dicembre 1935 con R. decreto 20 dicembre 1934, n. 2299;

Decreta:

Il contributo sindacale obbligatorio a carico dei lavoratori dipendenti dai padroni di bottega artigiana, esclusi i maestri d'arte, è stabilito per l'anno 1935 nelle seguenti misure:

1° dipendenti da padroni di bottega artigiana operanti in centri sino a 15 mila abitanti L. 7;

2° dipendenti da padroni di bottega artigiana operanti in centri con oltre 15 mila abitanti L. 10.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 febbraio 1935 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: LANTINI.

(562)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1934-XIII.

Uffici doganali della nuova provincia di Littoria.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 16 febbraio 1931, n. 161, che stabilisce l'organico delle dogane del Regno e le loro facoltà;

Visto il R. decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1682, che istituisce la provincia di Littoria;

Determina:

È approvata l'unita tabella che stabilisce gli uffici doganali della nuova provincia di Littoria a modificazione della tabella degli uffici doganali del Regno approvata con decreto Ministeriale 31 marzo 1931.

Il presente decreto entrerà in vigore il 18 dicembre 1934.

Roma, addì 15 dicembre 1934 - Anno XIII

Il Ministro: JUNG.

TABELLA

UFFICI DOGANALI						Numero delle visite	Facoltà per il deposito	*Annotazioni*
Circoscrizioni		Dogane principali	Dogane, sezioni posti doganali e posti di osservazione	Classificazione delle dogane				
Direzione Superiore	Provincia			Ordine	Classe			
Roma	Littoria	Formia	*Formia*, con:	II	I	6	Per le derrate coloniali in magazzini di proprietà privata Per barre e verghe di ferro ed acciaio greggie o lamiere di ferro e acciaio greggie e stagnate in magazzini di proprietà privata	Autorizzata alla temporanea importazione di macchine, caldaie ed apparecchi ausiliari di bordo delle navi approdate in rada, per essere riattati
			posto doganale Caposele Scauri					
			Terracina, con: posto doganale Torre Badino San Felice Circeo	II	II	3	—	Autorizzata alla temporanea importazione di motori di barche da pesca per essere riattati
			Gaeta, con: Sezione Porto Salvo posto doganale Sperlonga	II	II	4	Per gli oli minerali in serbatoi e magazzini della R. Marina Per gli oli minerali combustibili e lubrificanti destinati a provviste di bordo in magazzini di proprietà privata	
			Ponza (isola) con: posto doganale Forna	II	II	2	—	Autorizzata alla temporanea importazione di motori di barche da pesca per essere riattati
			posto doganale Ventotène (isola) con servizio a Santo Stefano (isola)	—	—	1	—	—

(542)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1934-XIII.

Uffici doganali della nuova circoscrizione doganale di Bolzano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE.

Visto il R. decreto 16 febbraio 1931, n. 161, che stabilisce il nuovo organico delle dogane del Regno ed approva le tabelle delle dogane medesime;

Visto il R. decreto 31 dicembre 1934, n. 2163, che reca modificazioni alla classificazione delle dogane di Bolzano e di Trento;

Determina:

E' approvata l'unita tabella che stabilisce gli uffici doganali della nuova circoscrizione doganale di Bolzano a modificazione della tabella degli uffici doganali allegata al decreto Ministeriale 31 marzo 1931.

Roma, addì 31 dicembre 1934 - Anno XIII

Il Ministro: JUNG.

UFFICI DOGANALI						Numero delle visite	Facoltà per il deposito	ANNOTAZIONI
Circoscrizioni		Dogane principali	Dogane, sezioni, posti doganali o posti di osservazioni	Classificazione delle dogane				
Direzioni superiori	Provincie			Ordine	Classe			
Bolzano	Bolzano	Bolzano	*Bolzano*, con Ufficio pacchi postali e	I	I	—	—	
			Sezione alla Ferrovia				—	Vi si compiono soltanto le visite ai bagagli dei viaggiatori
			Fortezza (Ferrovia) con:	I	II	12	—	Funziona come dogana di confine e per le merci trasportate con la ferrovia del Brennero.
			Servizio ad Aica				—	Ad Aica si compiono le operazioni per merci in uscita dallo Stato.
			Brennero (Ferrovia) con:	II	I	12	—	È specialmente incaricata delle operazioni inerenti al movimento turistico e di quelle di importazione e di esportazione degli animali.
			Servizio al varco stradale					
			S. Candido (Ferrovia) con:	II	I	12	—	(come sopra)
			Sezione Passo di Drava					
			Sezione Cortina d'Ampezzo (Ferrovia)			2	—	Funziona dal 1º giugno al 30 settembre e dal 15 dicembre al 15 marzo, per le sole operazioni relative ai bagagli dei viaggiatori da e per l'estero.
			Merano	II	I	12	—	—
			Tubre	II	II	4	—	Autorizzata alla temporanea importazione di attrezzi agricoli, macchine e loro parti, per la riparazione, provenienti dal circondario svizzero confinante ed alla riesportazione dei prodotti della macinazione dei cereali importati temporaneamente per il rifornimento della Valle di Monastero.
			Resia	II	I	4	—	—
	Trento	Trento	*Trento* con:	I	II	12	Per le derrate coloniali in magazzini di proprietà privata.	—
			servizio all'Aeroporto di Gardòlo					
	Verona	Verona	*Verona* con:	I	II	12	Per tutte le merci, esclusi i tabacchi, sotto diretta custodia della dogana.	
			Sezione Ferrovia					
			Porta Nuova. Sezione Magazzini Generali					

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1935-XIII.
Proroga della gestione commissariale della Cassa Mutua Abruzzese Infortuni Agricoli in Chieti.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Veduto il proprio decreto 15 settembre 1934-XII, col quale l'on. Tommaso Bottari, deputato al Parlamento, è stato nominato commissario della Cassa Mutua Abruzzese Infortuni Agricoli, con sede in Chieti, per la durata di mesi tre;
Veduto il proprio decreto 18 dicembre 1934-XIII, col quale la durata in carica del predetto commissario è stata prorogata di due mesi;
Ritenuta l'opportunità di prorogare ancora la gestione straordinaria di detto ente;

Decreta:

Articolo unico.

La durata in carica dell'on. Tommaso Bottari, deputato al Parlamento, quale commissario ministeriale della Cassa Mutua Abruzzese Infortuni Agricoli, con sede in Chieti, è prorogata di un mese.

Roma, addì 20 febbraio 1935 - Anno XIII

Il Capo del Governo
Primo Ministro Segretario di Stato
Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

(563)

DECRETO PREFETTIZIO 4 aprile 1934-XII.
Riduzione di cognome nella forma italiana.

N. 4545 - Div. 1-1933.

IL PREFETTO
PER LA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal sig. Renato Skarso, nato a Fiume il 27 ottobre 1898, da Francesco e da Giuseppa Defar residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Scarso ».
Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;
Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;
Udito il parere della commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Renato Skarso è ridotto nella forma italiana di « Scarso » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno notificato dal podestà di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 4 aprile 1934 - Anno XII

Il prefetto: TURBACCO.

(9406)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le comunicazioni ha inviato alla Presidenza della Camera dei deputati con lettera in data 22 febbraio 1935, il disegno di legge relativo alla conversione in legge del R. decreto-legge 17 gennaio 1935, n. 51, che proroga il premio di navigazione a favore delle navi mercantili da carico per l'anno 1935, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 febbraio 1935-XIII.

(568)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Autorizzazione all'Associazione Nazionale Combattenti ad acquistare alcuni terreni siti in Vitorchiano (Viterbo).

Con R. decreto 17 gennaio 1935-XIII, registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 1935, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, l'Associazione Nazionale Combattenti è stata autorizzata all'acquisto di terreni in territorio di Vitorchiano (Viterbo), di proprietà Francesca ed Emidia Menicucci-Persi, pel prezzo di L. 100.000.

(533)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso di rettifica.

L'undecima intestazione cons. 5 % n. 137144, rendita L. 2.700, intestata a Galli Gian Domenico, e pubblicata nell'elenco di smarrimento certificati a pag. 591 della *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 7 febbraio 1935, va modificato come segue:

« 3,50 % Redimibile - N. 66231 - Galli Gian Domenico fu Giuseppe, domt. a Roma - Rendita L. 1,890 ».

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso al posto di direttore della R. Calcografia di Roma.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto 22 ottobre 1903, n. 552;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3164;
Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024;
Visto il R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, ed il R. decreto 14 aprile 1934, n. 561;
Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227;
Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;
Visto il R. decreto 5 luglio 1934, n. 1176;
Visto il decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, in data 10 ottobre 1934-XII;

Decreta:

È aperto il concorso per titoli ed occorrendo, per titoli e per esame, al posto di direttore della Regia Calcografia di Roma (gruppo *B*, grado VIII) con l'annuo stipendio di L. 16.700 oltre il supplemento di servizio attivo di L. 3700.

Il predetto stipendio e supplemento saranno ridotti a norma di legge.

Dal presente concorso sono escluse le donne.

I titoli dovranno comprovare principalmente il valore artistico e tecnico e la cultura del candidato per il posto messo a concorso.

Il Ministero potrà negare l'ammissione al concorso con decreto non motivato e non soggetto ad alcun gravame.

Il vincitore del concorso sarà nominato in esperimento per un periodo di tre anni; trascorso questo termine, in base al risultato di una ispezione da ordinarsi dal Ministero, il vincitore sarà nominato stabilmente oppure sarà esonerato.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 6 dovranno pervenire al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale delle antichità e belle arti) non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. I concorrenti che risiedono nelle Colonie italiane o all'estero avranno facoltà di presentare nel termine suddetto, la sola domanda, salvo a produrre successivamente, ma non oltre 10 giorni prima della convocazione della Commissione i documenti.

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

a) certificato di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale comparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

c) certificato, su carta da bollo da L. 4, d'iscrizione, per l'anno XIII al Partito Nazionale Fascista o al Fascio giovanile di combattimento o al Gruppo universitario fascista, rilasciato dal segretario federale.

Per gli italiani non regnicoli è richiesta l'iscrizione ai Fasci italiani all'estero.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne la dimostrazione con certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento presso la quale è iscritto, vistato dal segretario politico o dal Segretario amministrativo o da uno dei due Vice Segretari del P. N. F.

Per gli italiani non regnicoli il certificato deve essere firmato personalmente dal Segretario del Fascio all'estero del Paese in cui risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci all'estero e vistato dal Segretario o da uno dei due Vice Segretari del P. N. F.;

d) certificato di sana costituzione fisica. Gli invalidi di guerra ed i minorati per la causa nazionale produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

e) certificato generale negativo del casellario giudiziale;

f) certificato di buona condotta morale, civile e politica, rilasciato dal podestà del Comune o dei Comuni dove il concorrente ha dimorato nell'ultimo biennio;

g) certificato comprovante di avere ottemperato alle disposizioni della legge sul reclutamento, gli aspiranti ex combattenti o invalidi di guerra produrranno copia dello stato di servizio militare, o del foglio matricolare, con annotazione delle eventuali benemerenze di guerra e con le prescritte dichiarazioni integrative.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la causa fascista, i figli dei mutilati o degli invalidi guerra o della causa fascista dovranno comprovare la loro qualità mediante certificato da rilasciarsi dalle autorità competenti.

Gli aspiranti feriti per la causa fascista e quelli che parteciparono alla Marcia su Roma, purchè iscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento, rispettivamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita o da data anteriore al 28 ottobre 1922, produrranno i relativi brevetti;

h) stato di famiglia su carta da bollo da L. 4 rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio; questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai candidati che siano coniugati, con o senza prole, o vedovi con prole.

I documenti sopra elencati dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e legalizzati nei modi e nelle forme prescritte.

I documenti di cui alle lettere *b*), *d*), *e*) ed *f*) dovranno inoltre essere in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

Coloro che occupano un posto di ruolo in un Istituto governativo o sono impiegati di ruolo dello Stato, sono dispensati da produrre i documenti predetti, eccetto i documenti di cui alle lettere *c*) ed *h*), purchè provino la loro qualità con regolare certificato rilasciato dal capo dell'Istituto, o dall'Ufficio competente debitamente autenticato dai superiori gerarchici. Essi inoltre dovranno inviare copia del loro stato di servizio. Gli ufficiali della M.V.S.N. in S.P.E. sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *e*) ed *f*), purchè provino la loro qualità con regolare certificato dell'autorità da cui dipendono.

Alla domanda dovrà essere allegato un elenco, in triplice esemplare, dei documenti, dei titoli e dei lavori presentati al concorso, con la esatta indicazione del domicilio del concorrente. Nessun titolo o documento potrà essere accettato dopo la scadenza del concorso. Le domande arrivate fuori termine o redatte in carta da bollo insufficiente non saranno prese in considerazione.

Non è consentito fare riferimento a documenti, titoli e lavori presentati per altri concorsi o per qualunque altra ragione.

I lavori dovranno essere spediti a parte, in imballaggio, franchi di porto a domicilio, al seguente indirizzo: « Ministero educazione nazionale - Direzione generale antichità e belle arti - Divisione 3ª, Roma ». Essi dovranno essere recapitati al detto indirizzo non oltre dieci giorni dopo la scadenza del concorso. Gli imballaggi dovranno contenere solo lavori e non documenti o titoli, e dovranno recare esteriormente, oltre le generalità del concorrente, scritte in modo chiaro, una targhetta con l'indicazione del concorso cui si intende partecipare.

I documenti e i titoli non verranno restituiti prima che siano trascorsi i termini fissati dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario, salvo che il concorrente ne faccia domanda, dichiarando di non aver nulla da reclamare in merito all'esito del concorso.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto.

La Commissione, ove lo stimi necessario, avrà la facoltà di chiamare tutti i concorrenti o alcuni di essi ad un esperimento che potrà constare di una o più prove.

A parità di merito sarà tenuto conto delle disposizioni dell'art. 1 del R. decreto 5 luglio 1934, n. 1176.

Inoltre, a parità di merito, giusta l'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024, saranno preferiti i coniugati con prole a quelli senza prole, e questi ultimi a quelli non coniugati.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 gennaio 1935 - Anno XIII

Il Ministro: ERCOLE.

(552)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Diario delle prove scritte del concorso a 13 posti di alunno d'ordine nel ruolo dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 32, comma *c*), del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visto il decreto Ministeriale in data 16 novembre 1934-XIII, numero 14472/203, registrato alla Corte dei conti il 26 dello stesso mese, al registro n. 2, pagina n. 103; con il quale è stato indetto un concorso per esami a 13 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale d'ordine e d'assistenza dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili;

Vista la riserva contenuta nell'art. 6, 2° capoverso, del decreto Ministeriale suddetto, consistente nella disposizione di stabilire con apposito provvedimento i giorni in cui dovranno svolgersi le prove scritte di esame per il concorso di che trattasi;

Decreta:

Le prove scritte d'esame per il concorso a 13 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale d'ordine e di assistenza dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili, saranno effettuate nei giorni 30 e 31 marzo e 1° aprile 1935-XIII.

Roma, addì 31 gennaio 1935 - Anno XIII

Il Ministro: BENNI.

(554)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.